

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1406)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 aprile 1981
(V. Stampato n. 1288)*

**presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(BISAGLIA)**

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(ANDREATTA)**

**e col Ministro del Tesoro
(PANDOLFI)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 aprile 1981*

**Conferimento al fondo di dotazione dell'ENEL e modifiche alla
legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sull'istituzione dell'Ente nazio-
nale per l'energia elettrica**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al fine di riequilibrare la situazione finanziaria dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel) e di consentire l'avvio dei programmi di investimento, con particolare

riguardo agli impianti idroelettrici, alle centrali elettriche alimentate a carbone e con fluidi geotermici e alla realizzazione di reti di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica, è autorizzato il conferimento da parte del Tesoro dello Stato al fondo di dotazione dell'Enel dell'importo di lire 3.000 miliardi, in aggiunta a quello previsto dalla legge 7 maggio 1973, n. 253, e successive integrazioni.

La somma di cui al precedente comma è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 350 miliardi nell'anno 1980, 1.000 miliardi nell'anno 1981, 1.000 miliardi nell'anno 1982 e 650 miliardi nell'anno 1983.

Art. 2.

Il presidente del Consiglio di amministrazione dell'Enel riferisce annualmente, alle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia, sull'attività dell'Ente ed in particolare sullo stato di attuazione dei programmi di investimenti.

Art. 3.

Allo scopo di sviluppare le iniziative volte a realizzare l'uso più razionale ed il risparmio dell'energia, nonché l'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili in tutti i settori finali di consumo, l'Enel è autorizzato a promuovere, con la propria organizzazione e secondo direttive generali impartite dal CIPE, la diffusione di impianti fissi, sistemi o componenti atti agli scopi sopraindicati, anche mediante anticipazioni finanziarie.

L'Enel, nel quadro delle direttive di cui al precedente comma:

a) può promuovere, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la costituzione di società o consorzi con enti pubblici ed enti locali per l'attuazione di iniziative dirette al contenimento dei consumi energetici e alla razionale utilizzazione delle fonti di energia, nonché per la realizzazione e l'esercizio, ai fini di cui sopra, di impianti di produzione,

trasporto e distribuzione di energia elettrica, ivi compresi gli impianti per la produzione combinata di energia elettrica e di vapore destinato ad altre utilizzazioni;

b) può svolgere, previa autorizzazione del CIPE, anche in associazione con altre società o enti, attività di studio, consulenza e progettazione, in Italia e all'estero, per l'attuazione e la realizzazione delle iniziative e degli impianti di cui alla lettera a).

Art. 4.

All'onere di lire 350 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1980, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, parzialmente utilizzando l'accantonamento « Somma da utilizzare ai fini del contenimento dei consumi energetici ». All'onere di lire 1.000 miliardi per l'anno 1981 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.